

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

- 1) E' costituita in Modena un'associazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata “**PRO MISSIONE DAKAWA – TANZANIA ODV**”, con sede a Modena, in Via Emilia Ovest 141
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 3) Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
- 5) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

### **Art. 2**

#### **Scopi e finalità**

- 1 L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate nei settori della cooperazione allo sviluppo e della beneficenza.
- 2 L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, dignità, uguaglianza e rispetto per l'uomo, e a un'antropologia ispirata ai valori evangelici e dell'umanesimo, si prefigge, attraverso la formazione professionale e umana, la cooperazione allo sviluppo, la promozione e il sostegno alle iniziative ed ogni altra azione utile, il conseguimento dei

seguenti scopi:

- contribuire a promuovere i valori umani ed evangelici offrendo dei mezzi concreti per migliorare la qualità della vita delle popolazioni che risiedono nelle aree più deboli del Pianeta, nei loro territori;
- offrire mezzi tecnologici, formazione e risorse idonee a migliorare la coltivazione della terra e la produzione del cibo orientandole alla maggiore autosufficienza e al rispetto dell'ambiente
- offrire mezzi tecnologici, formazione e risorse idonee a garantire l'approvvigionamento idrico per le persone, il bestiame e l'agricoltura
- contribuire alla costruzione di strutture per la formazione dall'infanzia all'età adulta, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali e culturali-aggregativi;
- supportare le popolazioni e le autorità locali nella progettazione di politiche atte a migliorare la qualità della vita in loco per evitare la migrazione, l'espatrio e l'abbandono, in particolare da parte dei giovani, dei territori di origine;
- offrire strategie, formazione, strumenti e mezzi di profilassi, nonché le informazioni necessarie per prevenire le malattie infettive, il disagio e la povertà;
- favorire la scolarizzazione e la formazione delle persone più povere anche con forme di finanziamento come l'adozione formativa a distanza;
- dedicarsi a qualunque altra attività, rispettosa delle norme vigenti e ai principi sopraelencati, utile a migliorare il benessere psicofisico e spirituale della popolazione;
- promuovere progetti di conservazione, tutela e diffusione della cultura locale per favorire la consapevolezza della propria identità e il confronto e lo scambio pacifico con gli appartenenti ad altri gruppi sia localmente che nel contesto globale.

L'associazione nasce con l'intento di dare continuità alle iniziative già in essere da parte di volontari, privati cittadini e imprese in supporto alla missione di Dakawa in Tanzania e ai territori circostanti, ma può prevedere l'estensione delle proprie finalità e azioni ad altri territori e contesti che si trovino in condizioni di debolezza e povertà, e emergenze umanitarie in seguito a calamità naturali, conflitti o altri eventi.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- raccogliere fondi, donazioni e promuovere attività di fund raising ovunque le leggi locali lo consentano;
- sensibilizzare imprese, professionisti e soggetti della distribuzione al fine di ottenere finanziamenti anche in natura quali ad esempio mezzi tecnologici utili per le necessità del territorio, beni di prima necessità, farmaci e materiale sanitario, materiale didattico, materie prime e strumenti di lavoro, curando il loro invio in Tanzania o in altri contesti che l'associazione deciderà di supportare;
- organizzare cene, eventi, spettacoli finalizzati alla raccolta fondi e alla diffusione delle iniziative dell'associazione e alla presentazione del rendiconto delle proprie attività sociali;
- organizzare eventi culturali, mostre e aste di beneficenza;
- partecipare, in autonomia o in rete con altre organizzazioni con finalità e scopi coerenti con quelli dell'associazione a bandi locali, regionali, nazionali ed europei per la cooperazione allo sviluppo, la formazione e la promozione del volontariato sul territorio;
- promuovere adozioni a distanza, in particolare per la scolarizzazione delle popolazioni locali;
- selezionare persone e professionisti disponibili a periodi di servizio in loco, anche attraverso la collaborazione con imprese europee che desiderano offrire ai propri dipendenti opportunità di impegno sociale e di volontariato;
- formare, preparare e inviare professionisti volontari per progetti e interventi in loco (ad es. meccanici, tecnici, agricoltori, ingegneri, elettricisti, personale sanitario)
- progettare e realizzare interventi di formazione dei volontari e delle persone da inviare in loco utilizzando soprattutto le competenze dei membri soci dell'associazione;
- costruire percorsi partecipativi per la definizione delle priorità e la progettazione degli interventi, che valorizzino prioritariamente l'attivazione della popolazione dei paesi destinatari degli interventi;
- accedere a forme di sostentamento previste dalle normative nazionali e comunitarie quali le agevolazioni fiscali per le donazioni, la devoluzione di quote delle imposte sui redditi,

ecc.

- dotarsi di strumenti di comunicazione anche digitali, per favorire la massima trasparenza sull'operato dell'organizzazione e sull'utilizzo delle risorse raccolte.

Le attività svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi privati
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) donazioni e lasciti testamentari
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) ogni altra entrata consentita dalla normativa

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

In caso di svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore nell'ambito del Bilancio annuale il Comitato direttivo ne documenta il carattere secondario e strumentale.

La quota sociale non è trasmissibile, nè rivalutabile.

#### **Art. 4**

##### **Membri dell'Associazione**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si' impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 2) Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria.
  - 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
  - 4) La qualità di socio si perde:
    - a) per recesso;
    - b) per cessazione attività, dimissioni e indegnità. L'indegnità viene sancita dal Comitato direttivo.
    - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
    - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
  - 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative

versate.

## **Art. 6**

### **Doveri e diritti degli associati**

- 1) I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 2) i soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative;
  - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato direttivo;
  - c) il Presidente.

## **Art. 8**

### **L'Assemblea**

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Il diritto di voto si acquisisce con l'adesione.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
8. L'Assemblea ordinaria:
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
  - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
  - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
  - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
  - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o

scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

10. Per modificare lo statuto e le operazioni straordinarie di cui sopra occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.
13. È consentita, ai soci che siano impossibilitati a raggiungere il luogo dell'assemblea ordinaria o straordinaria, la partecipazione e la votazione attraverso sistemi di videoconferenza o simili, a condizione che tali strumenti consentano la verifica dell'identità del partecipante e la continuità della comunicazione per tutta la durata dell'adunanza. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

## **Art. 9**

### **Il Comitato direttivo**

- 1) Il comitato direttivo è formato da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.



- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio;
  - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 8) È consentita, ai membri del comitato direttivo che siano impossibilitati a raggiungere il luogo dell'adunanza, la partecipazione e la votazione attraverso sistemi di videoconferenza o simili, a condizione che tali strumenti consentano la verifica dell'identità del partecipante e la continuità della comunicazione per tutta la durata dell'adunanza.

Nel caso in cui il comitato direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

## **Art. 10**

### **Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato

dal Comitato direttivo.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 11.**

##### **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

#### **Art. 12.**

##### **Norma finale**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 13.**

##### **Rinvio e clausola di mediazione**

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
- 2) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 14**

##### **Esenzione**

Ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.